



Comune di Valenza

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI AREE
PER L'INSTALLAZIONE
DI PARCHI
DI DIVERTIMENTI
(LEGGE 18.03.1968, N. 337)

Deliberazione di approvazione di Giunta Comunale n. 329 del 05 maggio 1969, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 10.05.1969 al giorno 24.05.1969, divenuta esecutiva il giorno 10.10.1969 (Pref. AL)

Ripubblicazione Regolamento (giorni 15): dal 29.10.1969 al 12.11.1969

Data di entrata in vigore: 13.11.1969

Deliberazione di modifica di Giunta Comunale n. 582 del 24.10.1984, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 09.11.1984 al giorno 23.11.1984, divenuta esecutiva il giorno 29.11.1984

Ripubblicazione Regolamento (giorni 15): dal 04.12.1984 al 18.12.1984

Data di entrata in vigore: ~~19.12.1984~~

Deliberazione di modifica di Consiglio Comunale n. 132 del 26 novembre 1998, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 01.12.1998 al giorno 15.12.1998, divenuta esecutiva il giorno 30.12.1998

Ripubblicazione Regolamento (giorni 15): dal 17.02.1999 al 03.03.1999

Data di entrata in vigore: 04.03.1999

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE PER L'INSTALLAZIONE DI PARCHI DI DIVERTIMENTO

(Legge 18 marzo 1968, n.337)

(Delib. G.C. N.329 del 05.05.1969-Delib. G.C. N.582 del 24.10.1984-Delib. C.C. N.132 del 26.11.1998)

ARTICOLO 1

Le concessioni di suolo pubblico a favore di Imprese di Spettacoli Viaggianti per la formazione di Parchi di Divertimento nelle aree annualmente destinate a tale scopo giusta l'art. 9, 1° e 2° comma, della legge 18 marzo 1968 n.337 sono effettuate in base alle norme del presente regolamento approvato in applicazione del comma 5° dell'articolo e legge citati

I Parchi di divertimento vengono riconosciuti con atto dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 2

Gli Esercenti Imprese di Spettacoli Viaggianti i quali intendono partecipare con le loro attrazioni ai Parchi da allestire in occasione di fiere, sagre e manifestazioni tradizionali dovranno rivolgere al Sindaco istanza in carta legale, da presentare o far pervenire agli Uffici del Comune almeno tre mesi prima del giorno in cui il Parco dovrà iniziare la sua normale attività.

ARTICOLO 3

Nelle istanze in carta legale da presentare al Sindaco, dovranno essere indicati:

- A. generalità del richiedente, residenza ed eventuale recapito se diverso dalla residenza, eventuale recapito telefonico, codice fiscale;
- B. precisa denominazione della ditta individuale o della ragione sociale della Società nonché relativa sede legale;
- C. manifestazione per la quale si richiede la concessione;
- D. precisa denominazione dell'attrazione che si intende installare con descrizione della stessa attrazione e/o specifico contenuto;
- E. le precise dimensioni dell'attrazione con massimo ingombro risultante dalla proiezione del tetto, oppure delle pedane perimetrali, se maggiori, oltre alla dimensione della cassa qualora la stessa non sia compresa nelle dimensioni predette;

Alle istanze dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. copia della licenza generale di P.S. valida per il periodo della manifestazione;
2. documentazione necessaria all'acquisizione della comunicazione "antimafia" (certificato di iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A., etc.).

In caso di impossibilità comprovata ad allegare all'istanza la documentazione relativa al punto 1, il richiedente può provvisoriamente produrre dichiarazioni temporaneamente sostitutive ai sensi dell'art.3 della legge 04.01.1968, n.15 o autocertificazione.

I documenti mancanti devono comunque essere prodotti prima dell'installazione dell'attrazione.

Nel caso in cui l'istanza sia accolta l'Ufficio competente all'istruttoria provvederà a richiedere all'interessato, nell'avviso di concessione, la produzione di tutta la documentazione tecnica occorrente per il rilascio dell'autorizzazione.

In caso di domanda incompleta l'Ufficio competente provvederà a richiedere le indicazioni e la documentazione integrativa. La mancata ottemperanza a quanto richiesto entro il termine imposto dall'Ufficio competente rende nulla la domanda.

La domanda è altresì nulla nel caso in cui sia presentata oltre il termine previsto dall'art.2 del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto all'art.6 bis.

ARTICOLO 4

Per l'assegnazione delle concessioni per i vari tipi di attrazione si terrà conto dei seguenti requisiti, in ordine di importanza:

1. Maggior anzianità di frequenza alla manifestazione (con lo stesso tipo di attrazione).
2. Maggior anzianità di mestiere.
3. Maggior anzianità di categoria.
4. Eventuale residenza nel Comune.

Il requisito n.1 ha prevalenza assoluta rispetto a tutti i successivi.

ARTICOLO 5

L'anzianità di frequenza è strettamente personale e viene a cessare quando il titolare di una attrazione la sostituisce con una di altro tipo, salvo che la nuova attrazione non superi le dimensioni d'ingombro di quella precedente e sia di tipo tale da non concretare eccessiva concorrenza alle altre attrazioni del parco.

Soltanto in caso di decesso del titolare l'anzianità viene riconosciuta ai suoi familiari conviventi e cooperanti da almeno tre anni all'esclusivo esercizio dell'attrazione

L'anzianità di frequenza viene inoltre a cessare quando il titolare di un'attrazione non partecipi al Parco senza giustificato e documentato motivo.

ARTICOLO 6

L'assegnazione delle concessioni verrà fatta dall'Autorità Comunale d'intesa con le Organizzazioni di categoria, in base ai seguenti criteri:

1. Assegnazione costante ai titolari di attrazioni i quali, in base ai requisiti di cui all'art.4, si differenziano dagli altri richiedenti titolari di analoghe attrazioni.
2. Rotazione di assegnazione nel caso in cui più richiedenti titolari di analoghe attrazioni posseggano somma equivalente di requisiti.
3. Assegnazione "una tantum" ad attrazioni costituenti novità quando questa non sia rappresentata da una o più varianti, ma da sostanziali innovazioni; la concessione in tal caso non concreteerà il requisito di anzianità di frequenza.

ARTICOLO 6/BIS

Nel caso in cui il parco risulti incompleto saranno prese in considerazione, con gli stessi criteri di cui sopra, anche le istanze pervenute oltre il termine stabilito dall'articolo 2.

ARTICOLO 7

L'assegnazione delle concessioni viene comunicata agli Interessati, quando possibile, un mese prima dell'inizio della manifestazione.

La validità della concessione è comunque subordinata al rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento e nelle leggi vigenti.

La concessione si intende rinunciata qualora l'esercente non provveda, entro il termine in essa indicato, a versare l'acconto della tassa di occupazione di suolo pubblico.

ARTICOLO 8

Il titolare dell'attrazione ammessa è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto per il quale ha ottenuto la concessione. Ogni operazione o combinazione che, comunque congegnata, abbia lo scopo di eludere questa disposizione comporta l'immediata revoca della concessione e la perdita dell'anzianità.

E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra similare di proprietà di terzi solo allorché l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e sempreché l'attrazione di terzi sia gestita dal concessionario. La sostituzione va comunque preventivamente autorizzata dall'Autorità Comunale.

ARTICOLO 9

Per un periodo di almeno 8 settimane prima dell'inizio dell'attività di ogni Parco di Divertimenti organizzato nel territorio comunale, nonché nel periodo di apertura del parco stesso, è vietata la concessione di aree pubbliche per l'installazione di parchi di divertimento di cui all'art.1 del presente regolamento.

Per un periodo di almeno quattro settimane prima dell'inizio dell'attività di ogni Parco di Divertimenti organizzato nel territorio comunale, nonché nel periodo di apertura del parco stesso, è vietata la concessione di aree pubbliche per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante (GIOSTRE) non costituenti Parco di Divertimenti ai sensi dell'art.1 del presente regolamento.

Sarà parimenti ostacolata con ogni mezzo l'installazione di Parchi di Divertimenti e di attrazioni dello spettacolo viaggiante su aree private nei periodi di cui sopra.

Le norme del presente articolo non si applicano ai Parchi di Divertimento ed alle attrazioni dello spettacolo viaggiante il cui periodo di attività, senza interruzioni, sul territorio comunale in area diversa da quella destinata al Parco di Divertimenti, sia superiore a quattro mesi.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si evidenzia che per settimana si intende un periodo di sette giorni decorrenti dal lunedì alla domenica.

ARTICOLO 10

Il Comune, d'intesa con le Organizzazioni di categoria, determina la precisa durata delle manifestazioni, fatta salva la possibilità di concedere proroghe a tutti o parte dei concessionari.

ARTICOLO 11

La ricevuta di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico dovrà tassativamente contenere l'indicazione della superficie occupata e dei giorni di occupazione e non potrà contenere altre voci di addebito oltre la tassa suddetta.

ARTICOLO 12

In tutti i parchi di divertimento l'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, dovrà essere del tutto moderato e limitato esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta fissate dal Comune .

ARTICOLO 13

La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi avrà luogo nelle località indicate e secondo le disposizioni impartite in sito dagli incaricati municipali.

I titolari dovranno provvedere a loro spese e tramite i servizi autorizzati all'allontanamento dei rifiuti raccolti in recipienti chiusi e con l'osservanza delle norme di igiene in materia.

ARTICOLO 14

Le inadempienze alle norme sopra indicate comporteranno in ogni caso la revoca della concessione e, per quelle che rivestono particolare gravità, l'esclusione dai parchi di divertimenti organizzati nel territorio comunale.